



**Documento dell'Unione Generale del Lavoro di analisi del decreto legge 4/2022
Audizione del 10 febbraio 2022 presso la 5° Commissione del Senato della Repubblica**

Considerazioni generali

L'allentamento progressivo delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 (Sars-Cov-2) rappresenta un segnale molto importante per il Paese, che sembra così avviarsi, seppur fra mille cautele, verso una progressiva uscita dall'emergenza sanitaria, la quale ha causato negli ultimi due anni circa 150mila vittime, un numero enorme, senza precedenti recenti.

Restano, però, ancora in piedi, purtroppo, le criticità di ordine sociale, occupazionale ed economico.

Giovani, ma non solo, visto che il disagio è cresciuto in tutte le fasce di età, stanno soffrendo per il prolungato isolamento, cosa che si ripercuote negativamente sui rendimenti scolastici e, per gli adulti, sui livelli di inattività, cresciuti in maniera esponenziale, tanto che si può parlare di fenomeno Neet anche per i genitori.

Nel frattempo, si è accentuato il carattere precario del lavoro, con conseguenze molto pesanti sotto il profilo del potere d'acquisto, sul quale si è pure abbattuta la tempesta perfetta dell'incremento dei prezzi energetici e delle materie prime, con migliaia di imprese che, si spera soltanto in questa fase, preferiscono chiudere piuttosto che produrre in perdita o con margini di ricavo ridotti.

In un tale scenario, il Governo, con la legge di bilancio ed altri provvedimenti urgenti, ha avviato un percorso di riduzione della pressione fiscale, cosa apprezzata anche se ancora non decisiva per ridare fiato alle famiglie, comprese quelle con redditi da pensione, per i quali non è sufficiente lo strumento della perequazione con la sola rivalutazione agganciata al costo della vita.

I primi effetti delle diverse misure, ad iniziare dall'assegno unico e universale, si avranno, comunque, soltanto nei prossimi mesi, come pure le prime ricadute occupazionali del Piano nazionale di ripresa e resilienza si avranno nella seconda metà del 2022.

Sulla base di queste premesse, il decreto-legge 4/2022 presenta evidenti lacune che dovrebbero essere colmate nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge.

In particolare, è necessario salvaguardare l'occupazione attraverso tre azioni coordinate: la previsione di ammortizzatori sociali con causale Covid-19 almeno fino al 30 giugno 2022; il rafforzamento del sostegno alle imprese che hanno subito una riduzione dei ricavi; il contenimento dei maggiori costi per l'energia e le materie prime. A queste azioni, si dovrebbero aggiungere degli interventi mirati di sostegno alle persone e ai nuclei familiari, attraverso l'erogazione di buoni spesa e contributi per gli affitti per il tramite dei servizi sociali dei comuni.

Il rinnovo degli ammortizzatori sociali, in particolare nei settori maggiormente esposti, dal turismo, compreso il trasporto aereo e su gomma, alla ristorazione, compresa quella di comunità, e, più in generale, al settore horeca, dalla cultura allo sport, fino ad arrivare all'industria siderurgica e automobilistica, al tessile, alla moda, al lavoro ambulante, si rende necessario alla luce dell'andamento dell'economia e per permettere alla riforma delle politiche attive e passive, introdotta con la legge di bilancio, di esplicitare le proprie potenzialità in un momento caratterizzato da una rapida riconversione industriale e produttiva, in un'ottica di transizione ecologica e digitale.

Il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali con casuale Covid-19 è utile alle imprese, poiché riduce il costo del lavoro, e anche ai lavoratori, perché volto ad assicurare la tenuta occupazionale, la riqualificazione professionale e il potere d'acquisto delle famiglie.

Sul versante del sostegno economico alle imprese, il presente decreto-legge appare debole; andrebbe rafforzata in maniera sensibile la dotazione finanziaria dei diversi articoli, in particolare quelli relativi al Titolo I, con riferimento sia alle aziende chiuse che a quelle che hanno ridotto il fatturato.

Allo stesso tempo, serve un intervento deciso per contenere i rincari energetici per tutte le utenze, comprese quelle degli enti locali cui l'Ugl ha dato sostegno, aderendo alla campagna promossa dall'Anci.

Da ultimo, è fondamentale valutare con attenzione gli effetti dell'articolo 28: corretto il contrasto alle frodi, che vanno perseguite, ma evitare ripercussioni negative sull'artigianato e l'edilizia.



Analisi dell'articolo

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Misure di sostegno per le attività chiuse	Il fondo a sostegno delle attività chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento della diffusione del virus Covid-19 è rifinanziato per 20 milioni di euro per l'anno 2022; si attuano, in quanto compatibili, le misure previste dall'articolo 2 del DL 73/2021. Per le imprese le cui attività sono vietate o chiuse fino alla data del 31 gennaio 2022, sono sospesi i termini per i versamenti della ritenuta alla fonte, le addizionali regionali e comunali e il versamento Iva (gennaio 2022) con posticipo del versamento a settembre 2022.	Lo stanziamento è inferiore alle aspettative.
Art. 2 – Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio	È istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni per il 2022 finalizzato ad erogare un contributo a fondo perduto in favore delle imprese con ricavi, nel 2019, non superiori a 2 milioni di euro ed una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Sono indicati i requisiti di accesso e le modalità per la richiesta: deve essere presentata una istanza esclusivamente per via telematica al ministero dello sviluppo economico. È atteso un decreto ministeriale. Il contributo è riconosciuto in maniera proporzionale (dal 60 al 40%) in rapporto ai ricavi (con soglie intermedie a 400mila e ad un milione). In caso di stanziamento insufficiente, è prevista una riduzione proporzionale dei contributi erogati.	La riduzione del fatturato non è un elemento che da solo è sufficiente a valutare l'impatto della crisi e delle misure di contenimento della diffusione del virus sulle imprese; lo stanziamento appare insufficiente.
Art. 3 – Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica	20 milioni di euro sono destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Il fondo di cui all'articolo 1-ter del DL 73/2021 è destinato a misure di sostegno alle imprese dei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HoReCa e di altri settori in difficoltà; il limite massimo di spesa è fissato in 40 milioni di euro. Fra i requisiti richiesti, la riduzione non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019.	L'articolo si riferisce ad alcuni settori, quelli dell'intrattenimento, fra i più colpiti negli ultimi due anni. Soprattutto gli acquari e i bioparco si trovano in enorme difficoltà anche nell'assicurare agli animali ospiti il giusto sostentamento alimentare e le cure veterinarie.



	<p>Il credito di imposta previsto all'articolo 48-bis del DL 34/2020 è riconosciuto anche alle imprese del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria; lo stanziamento aggiuntivo è di 100 milioni.</p>	
<p>Art. 4 – Fondo unico nazionale turismo</p>	<p>La dotazione del Fondo unico nazionale per il turismo è incrementata di 100 milioni di euro per il 2022. L'esonero dal versamento del contributo aggiuntivo previsto in caso di assunzione di personale con contratto a tempo determinato o stagionale è esteso anche alle assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022 nel settore termale e del turismo; risorse limitate a 60,7 milioni.</p>	<p>Il settore del turismo avrebbe bisogno anche di ammortizzatori sociali immediati.</p>
<p>Art. 5 – Credito di imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili</p>	<p>Il credito di imposta è riconosciuto alle imprese turistiche per i canoni di locazione dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. La condizione richiesta è che ci sia stato un calo del fatturato nell'ordine di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del 2019.</p>	<p>Vale l'osservazione già fatta in precedenza sul fatturato; in questo caso, il calo da accertare è anche maggiore.</p>
<p>Art. 6 – Buoni per servizi termali</p>	<p>I buoni servizi termali non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022 possono essere utilizzati entro la data del 31 marzo 2022.</p>	<p>Sarebbe utile prevedere che le risorse comunque non spese possano restare sempre a beneficio del settore termale.</p>
<p>Art. 7 – Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale</p>	<p>I datori di lavoro che dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 ricorrono agli ammortizzatori sociali per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sono esonerati dal versamento della contribuzione aggiuntiva. L'onere è quantificato in 84,3 milioni per il 2022 e in 13 milioni per il 2024.</p>	<p>Il solo esonero dal versamento della contribuzione aggiuntiva non è un incentivo sufficiente; molte imprese stanno infatti anticipando ai sindacati l'intenzione di ridurre, anche in maniera sensibile, i propri dipendenti.</p>
<p>Art. 8 – Misure urgenti di sostegno al settore della cultura</p>	<p>La dotazione del fondo a sostegno della cultura (art. 89, comma 1, dl 18/2020) è incrementata di 50 milioni per la parte corrente e di 25 milioni per gli interventi in conto capitale per il 2022. La dotazione del fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del DL 34/2020 è incrementata di 30 milioni per il 2022. Gli effetti dell'articolo 65, comma 6, del DL 73/2021 (spettacoli viaggianti) sono estesi al 30 giugno 2022 con incremento delle risorse di 3,5 milioni per il 2022.</p>	<p>Cinema, teatri e musei hanno dovuto fare i conti con il crollo del pubblico e dei visitatori con un effetto devastante anche sul versante della manutenzione. I mancati incassi, soprattutto sul territorio, rendono complessa ogni previsione circa le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.</p>



Art. 9 – Disposizioni urgenti in materia di sport	Le misure a sostegno dello sport sotto forma di credito di imposta per la pubblicità si applicano anche agli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022; importo aggiuntivo di 20 milioni. 20 milioni sono destinati al riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. I contributi possono essere destinati alle società che gestiscono impianti; il 30% per quelle che gestiscono impianti natatori. Il fondo per il potenziamento del movimento sportivo italiano è incrementato di 20 milioni di euro.	Nel complesso, si è davanti ad uno stanziamento di 60 milioni di euro per il 2022, una somma inferiore alle attese, stante il fatto che il settore sportivo, sia professionistico che, soprattutto, dilettantistico, è fra i più colpiti dalle misure restrittive causa Covid-19. Anche i centri aperti, peraltro, devono fare i conti con l'aumento dei costi dell'energia.
Art. 10 – Piano transizione 4.0	Viene aggiunto un periodo all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 178/2020, riferito all'ammontare del credito di imposta riconosciuto nell'ambito degli investimenti inclusi nel Pnrr per una quota superiore a 10 milioni. È atteso un monitoraggio da parte del Mef.	Si tratta di una disposizione che potrebbe tradursi in una semplificazione procedurale.
Art. 11 – Contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome	La dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 8-septies, del DL 146/2021 è incrementata di 400 milioni per il 2022. La somma è destinata a finanziare ulteriori spese straordinarie collegate all'emergenza.	Da valutare la congruità dello stanziamento in ragione dell'evoluzione della diffusione del virus.
Art. 12 - Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno	Il fondo per i ristori agli enti locali per i mancati incassi derivanti dall'imposta di soggiorno (art. 25, comma 1, del DL 41/2021) è incrementato di 100 milioni per il 2022. Sono attesi decreti del ministero dell'interno per la ripartizione del fondo.	Da valutare la congruità dello stanziamento in ragione dell'evoluzione della diffusione del virus.
Art. 13 – Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli enti locali negli anni 2020 e 2021	Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 178/2020, finalizzate al ristoro di eventuali perdite di gettito e di maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica, possono essere utilizzate anche nel corso del 2022 per le medesime finalità. Le eventuali somme non impiegate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione; quelle in eccesso sono	L'impatto dell'emergenza connessa alla diffusione del virus Covid-19 sugli enti locali impone lo stanziamento di ulteriori somme destinate all'erogazione di contributi per le famiglie sotto forma di buoni spesa e agevolazioni sugli affitti. Non è infatti sufficiente immaginare un impiego delle risorse non spese nel corso del 2021 nell'anno in corso, anche perché i comuni che effettivamente si sono trovati



	<p>versate all'entrata del bilancio dello Stato. La cosa vale anche per le regioni e le province autonome. Il comma 3 prevede gli adempimenti a carico degli enti locali che utilizzano le risorse; la certificazione dovrà essere inoltrata entro il 31 maggio 2023. Sono previste delle sanzioni in caso di ritardo nell'invio della certificazione. Si rimanda al 31 ottobre 2023, la verifica della spesa per le compensazioni eventuali fra comuni e province/città metropolitane. Anche nel 2022 si applica la disciplina straordinaria relativa alla gestione degli avanzi di bilancio connessi all'emergenza.</p>	<p>a fronteggiare la crisi – si pensi a tutti quelli con forte vocazione turistica – hanno messo in campo tutte le risorse disponibili.</p>
<p>Art. 14 – Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW</p>	<p>L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provvede a annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. Gli oneri sono quantificati in 1,2 miliardi di euro per il 2022; la copertura è in parte con utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 per il 2022 (o per il 2021, in caso di insufficienza delle risorse).</p>	<p>Si tratta di un intervento parziale che riguarda una determinata tipologia di impresa.</p>
<p>Art. 15 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore</p>	<p>Alle imprese energivore è riconosciuto, sotto forma di credito di imposta nella misura del 20% delle spese sostenute, un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il requisito richiesto è quello di un incremento del costo per kWh superiore al 30%. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione; non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile. Gli oneri sono valutati in 540 milioni per il 2022. La copertura è definita con quota parte delle aste per le emissioni di CO2, dalla soppressione delle misure agevolative e ai sensi dell'articolo 32.</p>	<p>Si tratta di un intervento parziale che riguarda una determinata tipologia di impresa.</p>



<p>Art. 16 – Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili</p>	<p>È previsto un meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia, per il periodo 1° febbraio – 31 dicembre 2022, in favore dei gestori di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW e di impianti alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica. Spetta al Gestore dei servizi energetici calcolare il prezzo tenendo conto delle variabili indicate riferite alla media dei prezzi zonali.</p>	<p>Si tratta di un intervento parziale che riguarda soggetti specifici.</p>
<p>Art. 17 – Modifiche alla disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC</p>	<p>I componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC svolgono la loro attività a tempo pieno, con delle eccezioni. È previsto un contingente massimo di 4 unità a supporto delle attività.</p>	<p>Si tratta di una disposizione ordinamentale.</p>
<p>Art. 18 – Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi</p>	<p>Sono apportate alcune modifiche alla disciplina vigente. Nello specifico, si tratta della soppressione della riduzione dell'accisa sui carburanti nel trasporto ferroviario di persone e merci, dell'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici per la produzione di magnesio da acqua di mare, sui carburanti impiegati dalle navi che fanno soltanto movimentazione nel porto e manovre strumentali al trasbordo delle merci. Il comma 3 esclude dal fondo per la crescita sostenibile le attività di ricerca nel settore del petrolio, del carbone e del gas naturale.</p>	<p>Si tratta di disposizioni che rispondono alla logica di ridurre le agevolazioni nei settori a più alto impatto inquinante. È evidente però che, senza una concreta alternativa, i maggiori costi rischiano di scaricarsi sull'utenza, in un momento in cui, peraltro, la crescita dei prezzi è esponenziale. Non convince la previsione contenuta al comma 3 circa l'esclusione del gas naturale dai progetti finanziabili con il fondo per la crescita sostenibile.</p>
<p>Art. 19 – Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia</p>	<p>Le istituzioni scolastiche possono rivolgersi alle farmacie e agli altri rivenditori autorizzati per assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore di alunni e personale in regime di autosorveglianza. Il limite di spesa è fissato in 45,22 milioni di euro per il 2022. È atteso un decreto di riparto. Il comma 4 prevede la possibilità per i dottorandi di fruire, a richiesta, di una ulteriore proroga di tre mesi del termine finale del corso. Le università possono finanziare borse di studio corrispondenti al periodo di proroga con risorse proprie o da convenzioni. La proroga è ammessa anche per i dottorandi</p>	<p>Lo stanziamento assicura, tenendo conto del prezzo indicato nell'intesa sottoscritta con il commissario all'emergenza Covid-19, una fornitura pari ad oltre 60.266.000 unità.</p>



	non percettori di borsa di studio e per i dipendenti pubblici in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca.	
Art. 20 – Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-Cov2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare	Viene riconosciuto un indennizzo in caso di menomazione psico-fisico in seguito a vaccinazione da Sars-Cov2. Gli oneri sono quantificati in 50 milioni per il 2022 e in 100 milioni a decorrere dal 2023. Il ministero della difesa è autorizzato ad assumere fino a 15 unità di personale per assicurare la continuità operativa delle unità mediche e scientifiche; gli oneri sono fissati in 611.361 euro. 8 milioni di euro per il 2022 sono destinati all'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico del policlinico militare del Celio.	Si è davanti ad un primo provvedimento di questo tipo che serve a rassicurare i cittadini. Si evidenzia, però, l'assenza di uno stanziamento specifico per le vittime da Covid, in particolare per il personale medico e sanitario.
Art. 21 – Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale	Viene rivista la disciplina relativa al fascicolo sanitario elettronico (Fse) in linea con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza sulla sanità digitale. Sono rafforzate le competenze dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – Agenas, al fine di assicurare l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici d'intesa con la struttura della Presidenza del consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Il ministero della salute, in accordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, realizza il nuovo ecosistema dei dati sanitari (Eds). Per l'implementazione dei dati, tutti gli esercenti le professioni sanitarie possono alimentare il Fse. Agenas, nel ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (Asd), e Ministero della salute possono avvalersi della Sogei.	Si tratta di una delle modifiche di maggior peso introdotte con questo decreto-legge, in quanto volta ad implementare la digitalizzazione della pubblica amministrazione in un settore portante della stessa, qual è la sanità. Al netto delle modifiche apportate, è utile una riflessione più complessiva sulla necessità di inquadrare il tutto all'interno delle tecnologie basate sui registri condivisi, come le cosiddette blockchain.
Art. 22 – Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia	Le imprese con non meno di mille dipendenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nell'area del Cratere possono presentare domanda per la proroga del trattamento di integrazione salariale straordinario per una durata massima di 26 settimane fino al 31 marzo 2022; limite massimo di spesa fissato a 42,7 milioni. È	La misura, per quanto necessaria, ha comunque una portata circoscritta.



	<p>previsto un monitoraggio da parte dell'Inps. Sono differiti al 31 dicembre 2022 i termini relativi alla sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate dei mutui con oneri fissati a 1,5 milioni per il 2022.</p>	
<p>Art. 23 – Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro</p>	<p>Si tratta di modifiche di coordinamento apportate al dlgs 148/2015. In particolare:</p> <p>a) si specifica che l'esonero dal versamento del contributo addizionale da parte delle aziende del settore degli elettrodomestici con almeno 4mila dipendenti vale soltanto per il 2019 e il 2020; b) si chiarisce la procedura per la comunicazione da parte del datore di lavoro in caso di pagamento diretto dell'Inps; c) le norme sui trattamenti ordinari o straordinari con contratti di lavoro a tempo indeterminato inferiori a sei mesi si applicano anche ai contratti di durata pari a sei mesi; d) e g) l'esame congiunto rispettivamente per i trattamenti ordinari e straordinari può svolgersi anche in modalità telematica; e) il provvedimento di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è adottato dall'Inps e non come indicato dalla sede Inps territorialmente competente; f) la disciplina transitoria sulla causale del contratto di solidarietà non si applica ai soli interventi adottati nel 2022; h), i) e m) correzioni materiali; l) i fondi di solidarietà bilaterali possono erogare importi anche superiori ai trattamenti ordinari e straordinari; n) i fondi di solidarietà bilaterali per le province autonome di Trento e Bolzano hanno tempo fino al 31 dicembre 2022 devono adeguare la loro disciplina, permettendo l'iscrizione anche ai datori di lavoro con un solo dipendente, pena la confluenza, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale.</p>	<p>Il fatto stesso che il governo sia intervenuto con dei correttivi urgenti sulla disciplina degli ammortizzatori sociali, appena definita con la legge di bilancio, conferma due cose: la necessità di un periodo transitorio e, soprattutto, la necessità di prevedere una estensione della cassa integrazione con causale Covid-19 almeno fino al 30 giugno 2022, così da favorire la riqualificazione del personale dipendente e della forza lavoro inoccupata o disoccupata.</p>
<p>Art. 24 – Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale</p>	<p>La dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale e regionale è incrementata di 80 milioni di euro per l'erogazione di</p>	<p>Sarebbe utile prevedere stanziamenti almeno fino a giugno, vista la maggiore pressione sul trasporto locale in</p>



e di trasporto di persone su strada	servizi aggiuntivi fino al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza. Le risorse sono ripartite tenendo conto dei tavoli prefettizi e dell'effettivo utilizzo da parte degli studenti, similmente alle percentuali di ripartizione già indicate. È prevista una rendicontazione entro il 15 maggio 2022. Eventuali risorse rimanenti possono essere impiegate per rafforzare l'attività di controllo sui mezzi. È istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 per i ristori in favore delle imprese di trasporto con autobus non di servizio pubblico; la compensazione massima è del 40% dei minori ricavi registrati nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022 rispetto al 2019, con tetto massimo nell'ordine dell'8% dello stanziamento. 5 milioni sono destinati al fondo per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing per l'acquisto di veicoli nuovi da parte delle imprese dello stesso settore.	coincidenza con l'apertura delle scuole.
Art. 25 – Misure urgenti per il settore ferroviario	Viene autorizzata una spesa di 10 milioni annui per il periodo fra il 2022 e il 2034 in favore di Rete ferroviaria italiana spa, finalizzata alla riduzione del canone per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria, praticato agli esercenti il servizio passeggeri a mercato e il servizio ferroviario merci nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022.	Da valutare la congruità dello stanziamento.
Art. 26 – Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo	Sono istituiti due fondi, uno di parte capitale per gli interventi strutturali in materia di biosicurezza (dotazione di 15 milioni per il 2022) e uno di parte corrente (dotazione di 35 milioni), a sostegno della filiera suinicola per ridurre il rischio contaminazione dal virus della pesta suina africana e al fine di indennizzare gli operatori del settore.	Si tratta di un provvedimento condivisibile; si evidenzia, però, il perdurare di altre criticità che mettono a repentaglio gli allevamenti (si pensi alla aviaria) o le coltivazioni.
Art. 27 – Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa europea	Il comma 1 incrementa i massimali (da 1,8 milioni a 2,3 milioni; 345mila per pesca e acquacoltura; 290mila impresa agricola) degli aiuti di Stato, per la parte relativa ai costi fissi non coperti, che possono essere	La disposizione è condivisibile.



	<p>concessi dalle regioni, dalle province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle camere di commercio. Il comma 2 corregge un errore materiale riferibile all'articolo 21 della legge 238/2021 (legge europea 2019-2020) in quanto identico nella sostanza all'articolo 1 del decreto legislativo 192/2021, relativo all'Iva.</p>	
<p>Art. 28 – Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche</p>	<p>Viene rivista la disciplina relativa allo sconto in fattura e alla cessione del credito di imposta in materia edilizia ed energetica o altri provvedimenti connessi all'emergenza da Covid-19. Non è ammessa la facoltà per i primi cessionari di successiva cessione. Avendo a riferimento la data del 7 febbraio 2022, laddove si è già fatto ricorso alla cessione del credito o dello sconto in fattura, è ammesso soltanto una ulteriore cessione. Sono da considerarsi nulli i contratti di cessione conclusi in violazione della presente norma.</p>	<p>Si tratta di una disposizione che ha suscitato forti polemiche, con qualche associazione di categoria apertamente critica, in quanto si porrebbe un freno eccessivo in particolare al settore dell'edilizia.</p>
<p>Art. 29 – Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici</p>	<p>Si tratta di disposizioni che si applicano dalla data successiva all'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023 nei contratti pubblici, con o senza bandi o avvisi. È obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione dei prezzi. Nei casi di contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate se lo scostamento è superiore al cinque per cento con conseguente compensazione per la percentuale eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. L'Istat definisce entro novanta giorni la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi; il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile emana i relativi decreti entro il 31 marzo e il 30 settembre. Il comma 3 definisce le modalità di determinazione della compensazione; il comma 4 definisce la tempistica (60 giorni) per la presentazione da parte dell'appaltatore dell'istanza di</p>	<p>Già a luglio, in occasione di una prima audizione sugli effetti del superbonus, l'Ugl aveva evidenziato l'incremento fuori controllo dei prezzi.</p>



	<p>compensazione. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta. È possibile utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti; ulteriore copertura fino al 2026 è individuata con il comma 8, in particolare per gli investimenti complementari al Pnrr. I commi 11 e seguenti sono riferiti all'aggiornamento dei prezzari regionali.</p>	
<p>Art. 30 – Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da Sars-Cov-2 a scuola</p>	<p>Le scuole possono verificare attraverso l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 i requisiti sanitari che permettono alla popolazione scolastica, in classi con positività, lo svolgimento della didattica in presenza e la riammissione in classe degli alunni in autosorveglianza, senza la contestuale necessità di effettuare un test antigenico rapido o molecolare. La possibilità di effettuare test antigenici rapidi per la rilevazione del Covid-19 gratuiti, già prevista per gli studenti di medie e superiori (scuola secondaria di primo e secondo grado), è estesa anche agli studenti delle scuole primarie. È prevista una maggiore spesa di 19,2 milioni di euro per il 2022.</p>	<p>Si tratta di una disposizione utile.</p>
<p>Art. 31 – Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma</p>	<p>Il Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo non è da considerarsi commissario del governo.</p>	<p>La conseguenza è che non si applica la disciplina prevista dalla legge 400/1988. Il commissario è il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.</p>
<p>Art. 32 – Disposizioni finanziarie</p>	<p>Sono quantificati gli oneri derivanti dal presente provvedimento con le relative coperture.</p>	<p>L'onere iniziale per il 2022 è quantificato in 1.661,51 milioni.</p>
<p>Art. 33 – Entrata in vigore</p>	<p>Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.</p>	<p>Il decreto-legge è entrato in vigore il 27 gennaio 2022.</p>